Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° **Roma - Mercoledì, 11 aprile 1928 - Anno VI** **Numero 86**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, **DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.**

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Seconda Esposizione-Fiera nazionale dell'industria della pesca, dei suoi prodotti ed affini - Prima Esposizione-Fiera nazionale dell'abbigliamento, arredamento, attrezzatura e giocattoli da spiaggia - Mostra regionale di specialità abruzzesi, in Francavilla al Mare.

Con decreto 7 marzo 1928 (VI) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 23 detto al reg. n. 4 Finanze, foglio n. 49, il comune di Francavilla al Mare è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la II Esposizione-Fiera nazionale dell'industria della pesca, dei suoi prodotti ed affini; la I Esposizione-Fiera nazionale dell'abbigliamento, arredamento, attrezzatura e giocattoli da spiaggia e la Mostra regionale di specialità abruzzesi, che avranno luogo a Francavilla al Mare dal 24 maggio al 21 giugno 1928.

Esposizione italiana di architettura razionale, in Roma.

Con decreto 14 marzo 1928 (VI) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 23 detto al reg. n. 4 Finanze, foglio n. 48, l'apposito Comitato organizzatore è stato autorizzato a promuovere, ai termini del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, l'Esposizione italiana di architettura razionale che avrà luogo a Roma dal 15 marzo al 30 aprile 1928.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1076.

LEGGE 8 marzo 1928, n. 629.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, recante provvedimenti relativi all'Opera nazionale « Dopolavoro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, concernente provvedimenti relativi all'Opera nazionale « Dopolavoro ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1077.

LEGGE 8 marzo 1928, n. 630.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1078.

LEGGE 18 marzo 1928, n. 633.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1174, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1174, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1079.

LEGGE 18 marzo 1928, n. 634.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1080.

LEGGE 18 marzo 1928, n. 635.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1556, che aggiunge la voce « pelo di capra » al repertorio in vigore per l'applicazione dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1556, che aggiunge la voce « pelo di capra » al repertorio in vigore per l'applicazione dei dazi doganali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1081.

LEGGE 18 marzo 1928, n. 636.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2098, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1927 - Anno V - n. 2098, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1082.

LEGGE 18 marzo 1928, n. 637.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2120, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2120, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1083.

LEGGE 18 marzo 1928, n. 638.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1084.

LEGGE 18 marzo 1928, n. 639.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, che stabilisce sgravi fiscali a favore dell'industria degli inchiostri da stampa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, che stabilisce sgravi fiscali a favore dell'industria degli inchiostri da stampa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1085.

LEGGE 18 marzo 1928, n. 640.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, concernente il trattamento doganale degli oli di pesce da idrogenare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, concernente il trattamento doganale degli oli di pesce da idrogenare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1086.

LEGGE 18 marzo 1928, n. 641.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1555, che ammette nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1555, che ammette nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1087.

LEGGE 18 marzo 1928, n. 642.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 795, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 795, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1088.

LEGGE 18 marzo 1928, n. 643.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1557, che aumenta, per l'anno 1927, il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in leggè il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1557, che aumenta, per l'anno 1927, il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1089.

LEGGE 22 marzo 1928, n. 648.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici disposizioni di leggi militari generali e speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici disposizioni di leggi militari generali e speciali, togliendo le parole « e l'alto comando » al n. 1 dell'art. 1, e le parole « escluse le disposizioni concernenti la misura dei medesimi » al n. 8 dello stesso art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1090.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1928, n. 645.

Approvazione della convenzione 16 febbraio 1928 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Aosta-Prè S. Didier.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla concessione della ferrovia Aosta-Prè S. Didier, in vista dei rilevanti vantaggi che ne deriveranno all'economia nazionale in dipendenza di un più intensivo sfruttamento delle locali ricchezze minerarie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 16 febbraio 1928 - Anno VI, fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e il legale rappresentante della Società anonima nazionale « Cogne », per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Aosta-Prè S. Didier.

Art. 2.

Per provvedere alle spese recate dalla convenzione di cui all'art. 1, saranno prelevate L. 30,000,000 dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, di cui al R. decreto 5 giugno 1926, n. 990, ed al R. decreto 3 dicembre 1926, numero 2029, nei modi e con le forme nei decreti stessi indicati.

L'anzidetta somma di L. 30,000,000 sarà stanziata sul bilancio del Ministero delle comunicazioni per L. 15,000,000 nell'esercizio 1927-28 e per L. 15,000,000 nell'esercizio 1928-29.

L'impegno e i pagamenti derivanti dalla convenzione di cui al precedente art. 1 sono all'infuori dei limiti stabiliti dagli articoli 3 e 4 del R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 49. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1091.**

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 647.

Sostituzione del rappresentante del Ministero della guerra nella Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico alle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del sig. gr. uff. Monteverde Ugo volontariamente dimissionario quale rappresentante del Ministero della guerra nella Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico alle Amministrazioni dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del sig. gr. uff. Monteverde Ugo è nominato rappresentante del Ministero della guerra, nella Commissione predetta, il sig. gr. uff. Ceresa Annibale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 51. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1092.**

REGIO DECRETO 18 marzo 1928, n. 646.

Dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni di beni immobili occorrenti per la costituzione di un deposito avanzato di armamento nel basso Campidano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella soprarichiamata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le espropriazioni di beni immobili di proprietà privata e le opere necessarie per la costruzione di un deposito avanzato di armamento nel basso Campidano (provincia di Cagliari).

Art. 2.

I beni immobili da espropriare siti ad ovest della regione di « Sardara » saranno particolarmente designati dal Ministero dell'aeronautica ed alla loro espropriazione sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 50. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1093.**

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 605.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Casa del clero Caterina Flori, Luigi ed Angiolo Falciai », con sede in Arezzo.

N. 605. R. decreto 19 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Casa del clero Caterina Flori, Luigi ed Angiolo Falciai », con sede in Arezzo, viene eretta in ente morale con amministrazione provvisoria e con riserva di approvarne lo statuto con successivo decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1094.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 606.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, numero 1907, del Consorzio di irrigazione « L'Italianissima », con sede in Tivoli (Roma).

N. 606. R. decreto 1° marzo 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « L'Italianissima », con sede nel comune di Tivoli, provincia di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 1095.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 607.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, numero 1907, del Consorzio di irrigazione Seriola Fusia Terzo di Chiari, con sede in Chiari (Brescia).

N. 607. R. decreto 1° marzo 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Seriola Fusia Terzo di Chiari, con sede nel comune di Chiari, provincia di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 1096.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1928, n. 608.

Erezione in ente morale della Fondazione « Massa di beneficenza del 18° reggimento fanteria ».

N. 608. R. decreto 22 gennaio 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, la Fondazione « Massa di beneficenza del 18° reggimento fanteria », costituita col fondo di L. 23,600 nominali e destinata a favore dei militari di truppa del detto reggimento ed eventualmente delle loro famiglie, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 1097.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 611.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Istituto di educazione femminile Luciano Addante - Ospedale Francesca Fallacara », con sede in Triggiano.

N. 611. R. decreto 19 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Istituto di educazione femminile Luciano Addante - Ospedale Francesca Fallacara », con sede in Triggiano, viene eretta in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1928 - *Anno VI*

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1928.

Approvazione del piano-regolamento della tombola a favore delle Opere ospedaliere della città e provincia di Messina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 3 aprile 1913, n. 278, con la quale fu autorizzata la concessione, con esenzione da ogni tassa erariale, di una tombola telegrafica per l'importo di L. 2,200,000 a favore delle Opere ospedaliere di Messina, Milazzo, Castroreale, San Piero Patti, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa di Riva, Francavilla di Sicilia, Barcellona, Naso, Tortorici, Novara di Sicilia, Patti, Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela, Spadafora e Rometta, da doversi ripartire in ragione di cinque undicesimi per Messina e per la rimanenza in parti uguali tra tutti gli altri Comuni, e regolare in base ad un piano da essere approvato dal Ministero delle finanze;

Visto che con verbale d'adunanza in data 14 luglio 1927 i rappresentanti di 11 dei 16 enti concessionari della tombola medesima, deliberararono di costituirsi in Consorzio per lo espletamento delle operazioni relative;

Visto che 13, sui 16, degli enti medesimi, ratificarono, con deliberazioni debitamente pubblicate ed approvate, la costituzione di detto Consorzio;

Visto che con deliberazione 1° marzo 1928 la Giunta provinciale amministrativa di Messina ha stabilito che per quanto si riferisce ai tre comuni di Santa Teresa di Riva, Francavilla di Sicilia e Tortorici, nei quali in atto non esistono ospedali, le quote agli stessi spettanti sull'importo, al netto, che sarà ricavato dalla tombola siano accantonate e depositate, a suo tempo, presso la Cassa dei depositi e prestiti con l'indicazione della provenienza e della destinazione;

Vista la richiesta del Comitato esecutivo degli enti ospedalieri concessionari, nominato dal Consiglio di detto Consorzio, intesa ad ottenere l'approvazione del piano-regolamento dell'indicata tombola;

Visto il nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456;

Visto il nuovo regolamento sul servizio del lotto, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano-regolamento, annesso al presente decreto, relativo alla tombola autorizzata, con esenzione da ogni tassa erariale, in favore delle Opere ospedaliere di Messina, Milazzo, Castroreale, San Piero Patti, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa di Riva, Francavilla di Sicilia, Barcellona, Naso, Tortorici, Novara di Sicilia, Patti, Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela, Spadafora e Rometta, giusta la legge 3 aprile 1913, n. 278, per l'ammontare di lire 2,200,000.

Art. 2.

Gi enti concessionari, e per essi, il Comitato esecutivo composto dei signori marchese Ferdinando Stagno D'Alcontres, avv. Emanuele Oliva, gr. uff. Angelo Pogliani e rag. Ottorino Grugnardi, costituitosi con domicilio legale in Roma, piazza Rondanini, n. 29, è autorizzato ad emettere, per l'esecuzione della suddetta tombola un milione e centomila cartelle, staccate da appositi registri a matrice, al prezzo unitario di L. 2 ciascuna, e ad assegnare, in conformità del piano di esecuzione, una serie di premi pel complessivo ammontare di lire 400,000.

Il mentovato Comitato esecutivo delibererà ed eseguirà tutti gli atti relativi all'emissione ed al collocamento delle cartelle.

Art. 3.

L'estrazione della tombola sarà effettuata in Roma nel giorno 10 maggio 1928, con tutte le formalità di legge, nel cortile dell'Intendenza di finanza di Roma, via dell'Umiltà, alla presenza di una Commissione di vigilanza, composta dal prefetto della Provincia o da un suo delegato (presidente), da un funzionario superiore da designarsi dal Ministero delle finanze, e dal presidente del Consorzio degli enti concessionari o da un suo delegato.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario della Prefettura di Roma.

La Commissione di vigilanza presenzierà le operazioni con le quali, prima dell'estrazione, verrà provveduto alla raccolta e custodia dei tronchi delle matrici delle cartelle emesse, e, nei termini stabiliti nel piano, alla raccolta e custodia delle cartelle invendute, nonchè le altre relative alla verifica delle cartelle vincenti, all'assegnazione e liquidazione dei premi.

Le spese di qualsiasi genere, inerenti alla tombola nazionale di cui trattasi, saranno sostenute dagli Enti concessionari, e, per essi, dal Comitato esecutivo.

Art. 4.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, sarà depositata, a cura degli enti concessionari, e, per essi, dal Comitato esecutivo, presso la Banca d'Italia o presso altra banca in Roma, di notoria solidità, di gradimento del signor prefetto della Provincia, almeno 30 giorni prima della data di estrazione, la somma di L. 400,000, presentandone ricevuta allo stesso signor prefetto, il quale ne darà immediato avviso al Ministero delle finanze.

Art. 5.

Al prefetto di Roma, è commessa, ad ogni effetto, insieme con la legale rappresentanza della Commissione di vigilanza, cui presiede, l'alta sorveglianza su tutte le operazioni relative allo svolgimento della tombola surripetuta: egli potrà esigere dal Comitato esecutivo l'adozione di quei provvedimenti che ritenesse necessari a tutela della fede pubblica, per quanto riguarda specialmente il controllo della vendita delle cartelle, la custodia delle somme introitate dalla vendita stessa, dei tronchi delle matrici e delle cartelle invendute, nonchè il pagamento dei premi.

Art. 6.

Al prefetto di Messina, in conformità di quanto è stabilito nella succitata deliberazione 1° marzo 1928 della Giunta provinciale amministrativa curerà, sotto la sua responsabilità, che le quote spettanti sul ricavato netto della tombola di che trattasi ai comuni di Santa Teresa di Riva, Francavilla di Sicilia e Tortorici siano a suo tempo depositate presso l'Intendenza di finanza di Messina, servizio depositi, con l'indicazione della provenienza e della destinazione, e tratterrà in custodia le relative polizze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

Piano-regolamento della tombola nazionale da estrarsi in Roma il 10 maggio 1928 a beneficio delle Opere ospedaliere della città e provincia di Messina.

(Legge 3 aprile 1913, n. 278).

Art. 1.

Cartelle e registri.

Le cartelle saranno n. 1,100,000 al prezzo di L. 2 ciascuna riunite in registri di due tipi: una da 50 e l'altro da 20 cartelle. I registri del primo tipo porteranno i numeri dall'1 al 20,000 e quelli del secondo i numeri dal 20,001 al 25,000. Ogni cartella sarà a madre e figlia e conterrà, fra gli altri, i seguenti elementi:

a) il numero del registro al quale appartiene;

b) il numero d'ordine dall'1 al 50 oppure dall'1 al 20 a seconda del tipo;

c) il bollo del Ministero delle finanze, impresso in parte sulla matrice ed in parte sulla figlia;

d) dieci caselle per i numeri, già segnati (storni) o da segnare all'atto della vendita. In ogni caso l'acquirente dovrà assicurarsi della perfetta conformità del giuoco della cartella con quello della matrice.

Un modello della cartella sarà sottoposto all'approvazione del Ministero delle Finanze, Direzione generale delle privative.

Art. 2.

Premi e garanzie.

I premi dell'importo complessivo di L. 400,000 saranno depositati presso la Banca d'Italia o presso altra banca in Roma di notoria solidità e di gradimento della locale Regia prefettura, almeno 30 giorni prima dell'estrazione. La quietanza del versamento dovrà essere consegnata al Regio prefetto di Roma, che, a sua volta, ne darà immediato avviso al Ministero delle finanze - Direzione generale delle privative.

Le predette L. 400,000 saranno divise nei seguenti premi:

1° Prima tombola	L.	200,000
2° Seconda tombola.	»	50,000
3° Terza tombola	»	20,000
4° Cinquine	»	30,000
5° Ripartizione tombole.	»	70,000
6° Ripartizione consolazione	»	30,000

Vinceranno la prima, la seconda e la terza tombola le cartelle che nell'ordine stesso avranno fatto le tre tombole anzidette con i numeri prima rispettivamente estratti tra i 45 che saranno sorteggiati, come al seguente art. 7.

Se contemporaneamente più cartelle avranno vinto il medesimo premio, esso sarà diviso in parti uguali fra di esse. Vinceranno, pure in parti uguali, il premio di ripartiziono tutte le cartelle che avranno fatto tombola, successivamente, con qualunque dei 45 numeri estratti.

Il premio di cinquina toccherà a quella o a quelle cartelle che avranno segnati i cinque numeri della fila superiore o della fila inferiore della cartella con i primi venti numeri estratti. Qualora il premio di cinquina non fosse vinto con i venti primi estratti anzidetti, l'importo di esso andrà ad aumentare quello del premio ripartizione tombole. Si divideranno, infine, il premio di consolazione tutte le cartelle che non avranno segnato alcuno dei 45 numeri estratti.

Art. 3.

Commissioni.

Le Commissioni saranno due: una denominata Commissione governativa di vigilanza da designarsi col decreto di ap-

provazione del presente regolamento, giusta quanto prescrive l'art. 211, comma 2°, del vigente regolamento sul lotto 9 agosto 1926, n. 1601, e che, oltre a sorvegliare il regolare svolgimento di tutte le operazioni, provvederà direttamente:

1° alla custodia delle matrici;
2° all'estrazione;
3° alla verifica e liquidazione delle vincite.

L'altra Commissione sarà denominata Comitato esecutivo degli enti ospedalieri concessionari e provvederà allo svolgimento di ogni altra operazione che non sia demandata alla Commissione di vigilanza.

Detto Comitato sarà composto dai signori:

S. E. il marchese Ferdinando Stagno D'Alcontres, quale presidente del Consorzio ospedaliero;

avv. Emanuele Oliva, quale segretario del Consorzio medesimo;

gr. uff. Angelo Pogliani;

rag. Ottorino Grugnardi, quest'ultimo anche con le funzioni di segretario generale ed agente esclusivo permanente del Comitato per le operazioni della tombola.

Il Comitato stesso avrà la sua sede in Roma, piazza Rondanini, n. 29.

Art. 4.

Vendita delle cartelle.

Le cartelle saranno poste in vendita nel Regno a mezzo di fiduciari del Comitato degli enti ospitalieri concessionari.

L'incarico, previo consenso delle rispettive amministrazioni, potrà essere affidato anche al personale dei banchi lotto, degli spacci e rivendite dei generi di privativa, delle ricevitorie postali, delle stazioni ferroviarie e di altre pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Obblighi dei rivenditori.

Gli incaricati dovranno curare il buon esito della vendita e restituire al Comitato i tronchi delle matrici man mano che sarà esaurita la vendita delle cartelle, effettuando l'ultima spedizione delle matrici stesse e dei registri rimasti in bianco in modo che pervengano al Comitato stesso non più tardi delle ore 12 del giorno dell'estrazione. Gli incaricati della vendita sulla piazza di Roma potranno prolungare la consegna medesima non oltre le ore 18 del giorno dell'estrazione.

Art. 6.

Custodia delle matrici e dei registri rimasti in bianco.

Il Comitato degli enti ospedalieri passerà il 7 maggio 1928 alla Commissione di vigilanza i tronchi delle matrici e i registri in bianco già pervenutigli, e nei giorni successivi gli altri, man mano che gli perverranno, fino all'ultima consegna che sarà effettuata non più tardi delle ore 18 del giorno dell'estrazione. La Commissione di vigilanza, dopo averne preso nota sugli appositi registri, introdurrà, di volta in volta, le matrici ed i registri in bianco nell'archivio di custodia esistente presso l'Intendenza di finanza di Roma e, prima della estrazione, procederà alla compilazione dell'elenco dei registri non pervenuti, del quale curerà l'immediata pubblicazione nell'albo della Regia prefettura di Roma. Addiverrà, quindi, alla chiusura dell'archivio stesso con quelle norme e precauzioni che valgano ad assicurarne l'assoluta impenetrabilità e la conseguente intangibilità delle matrici e dei registri in esso custoditi.

Art. 7.

Estrazione dei numeri.

L'estrazione dei numeri sarà fatta dalla Commissione governativa di vigilanza, alla presenza del pubblico, alle ore 19.30 del 10 maggio 1928, nel cortile dell'Intendenza di finanza di Roma, imbussolando in apposita urna i numeri dall'1 al 90 ed estraendone, poi, 45 a determinazione delle vincite.

Il bollettino ufficiale della estrazione, con l'indicazione dei numeri, secondo l'ordine di sorteggio, vidimato dal presidente della Commissione di vigilanza, sarà pubblicato a cura del Comitato degli enti ospedalieri, immediatamente dopo l'avvenuta estrazione, all'albo della Regia prefettura di Roma, ed entro i cinque giorni successivi, all'albo di tutti i Comuni del Regno, nei quali le cartelle furono poste in vendita.

La Commissione di vigilanza redigerà verbale dell'estrazione in quattro esemplari, rispettivamente per sè stessa, per il prefetto di Roma, per il Ministero delle finanze e per il Comitato degli enti.

A detto verbale sarà unito l'elenco dei registri annullati di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Giuoco valido e giuoco nullo.

Il giuoco sarà ritenuto valido e produttivo di vincita solo quando risulti che le matrici relative furono chiuse nell'archivio di custodia prima della estrazione; altrimenti sarà nullo, ed il giuocatore non avrà alcun diritto all'infuori di quello di farsi rimborsare dal Comitato esecutivo il prezzo delle giuocate, dietro consegna delle cartelle entro 40 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di nullità, che, per gli altri Comuni del Regno, nei quali furono poste in vendita le cartelle, avverrà a cura del Comitato esecutivo entro i cinque giorni successivi a quello dell'estrazione.

Art. 9.

Vincite.

I giuocatori che riterranno d'aver vinto qualche premio dovranno consegnare, o comunque far pervenire le cartelle vincenti alla Commissione di vigilanza nella sede del Comitato degli enti ospedalieri, indicando sul retro della cartella stessa il proprio nome, cognome, paternità ed indirizzo, entro i 15 giorni successivi a quello della seguita estrazione; altrimenti perderanno ogni diritto al conseguimento dei premi.

Le dette cartelle saranno descritte, in ordine stretto di registro, in appositi elenchi.

Il 26 maggio 1928 la Commissione di vigilanza procederà alla verifica, liquidazione ed assegnazione dei premi della prima, seconda e terza tombola ed entro i nove giorni successivi alle medesime operazioni per gli altri premi.

Saranno dichiarate irregolari e di nessuno effetto le cartelle i cui numeri non trovino perfetta corrispondenza nella matrice o che contengano numeri ripetuti (doppioni), senza che il vincitore abbia alcun diritto a rimborsi, rivalse od altro. Esaurito il lavoro la Commissione di vigilanza consegnerà le cartelle vincenti e gli elenchi relativi al Comitato degli enti ospedalieri perchè provveda al pagamento delle vincite.

Art. 10.

Pagamento dei premi.

Il pagamento dei premi sarà iniziato il 26° giorno successivo a quello dell'estrazione, e cioè il 5 giugno 1928.

I premi delle due prime tombole saranno pagati alle persone dei vincitori od a loro procuratori speciali presso la sede del Comitato degli enti ospedalieri.

I premi della terza tombola, delle cinquine e delle ripartizioni saranno pagati alle persone degli aventi diritto, man mano che si presenteranno nella sede medesima, oppure a mezzo di vaglia all'indirizzo indicato a tergo delle cartelle vincenti.

Gli importi dei premi non riscossi entro il 10 novembre 1928, saranno depositati alla Cassa dei depositi e prestiti al nome dei vincitori e le polizze relative affidate in custodia al prefetto di Roma.

Tutte le spese per i vaglia, per la costituzione dei depositi e per qualunque altro titolo inerente al pagamento, saranno detratte dai premi ed andranno comunque a carico dei vincitori.

Art. 11.

Verbali delle adunanze.

La Commissione di vigilanza redigerà il processo verbale delle proprie adunanze.

Art. 12.

Chiusura delle operazioni.

Entro il 15° giorno successivo a quello del termine della verifica delle cartelle vincenti, la Commissione di vigilanza consegnerà le matrici ed i registri invenduti al Comitato degli enti ospedalieri e dichiarerà chiuse le operazioni della tombola.

Art. 13.

Spese della tombola.

Tutte le spese inerenti alla tombola faranno carico agli enti concessionari della medesima e per essi al Comitato esecutivo degli enti stessi.

Messina, addì 9 marzo 1928 - Anno VI

Il presidente del Consorzio degli enti ospedalieri: FERDINANDO STAGNO D'ALCONTRES.

Visto, si approva.
Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1928.
Approvazione di condizioni speciali di polizza adottate dalla Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phénix » con sede in Parigi e rappresentanza in Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Compagnia francese di assicurazione sulla vita « Le Phénix » con sede in Parigi, e rappresentanza per il Regno in Roma, tendente ad ottenere l'approvazione delle condizioni di polizza relative all'esonero del pagamento dei premi in caso di invalidità dell'assicurato;

Esaminate dette condizioni di polizza;

Decreta:

Sono approvate in conformità del testo allegato al presente decreto, le condizioni speciali di polizza relative all'esonero del pagamento dei premi in caso di invalidità dell'assicurato, proposte dalla Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phénix » con sede in Parigi, e rappresentanza in Roma.

Roma, addì 4 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1928.
Revoca di autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni alla Società anonima di assicurazioni « Partenope », con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la deliberazione in data 20 novembre 1927 con la quale la Società anonima di assicurazioni « Partenope » con sede in Napoli, ha deciso di porsi in liquidazione;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Società anonima di assicurazioni « Partenope » con sede in Napoli l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 3 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1928.
Revoca di autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione alla Società anonima « The Security Transport », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925. n. 63. modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la deliberazione in data 27 maggio 1924, con la quale la Società anonima « The Security Transport » con sede in Firenze ha deciso di porsi in liquidazione;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Società anonima « The Security Transport » con sede in Firenze, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 3 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luigia Marinsig di Giuseppina, nata a Trieste il 28 febbraio 1886 e residente a Trieste, via Antonio Caccia, n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Luigia Marinsig è ridotto in « Mari ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Nella Marinsig di Luigia, nata il 27 dicembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Marz fu Giovanni, nato a Trieste il 12 giugno 1873 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi 745, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marzi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Marz è ridotto in « Marzi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Marz nata Bauzon fu Antonio, nata il 16 luglio 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Marz di Luigi, nato a Trieste il 17 gennaio 1902 e residente a Trieste, via Commerciale, n. 102, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marzi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Marz è ridotto in « Marzi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Cristina Marz nata Koncan di Giovanni, nata il 17 novembre 1904, moglie;
2. Bruno di Mario, nato il 6 maggio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ruggero Marz di Luigi, nato a Trieste, il 30 marzo 1903 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi, 745, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marzi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essi entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ruggero Marz è ridotto in « Marzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Nicolaucich di Gasparo, nato a Biana (Friuli) il 28 maggio 1882 e residente a Trieste, via della Ferriera, n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nicolini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Nicolaucich è ridotto in « Nicolini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Nicolaucich nata Ferrari fu Federico, nata il 25 settembre 1881, moglie;
2. Antonia di Antonio, nata il 10 aprile 1911, figlia;
3. Natalia di Antonio, nata il 1° settembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Brecevich è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Brecevich Lucia vedova di Mauro, figlia del fu Sverco Andrea e della fu Rigo Maria, nata a Parenzo il 4 marzo 1852, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Breccia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Parenzo, Brecevich Giorgia, il 7 gennaio 1904, nubile; Ernesta, nata il 12 gennaio 1907, maritata Burlini Mario; Rodolfo, nato il 15 ottobre 1908; Andrea, nato il 4 ottobre 1914; Mauro, nato l'8 dicembre 1901; e Ester nata il 13 settembre 1900, maritata con De Mauro Giovanni.

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: ENRICO CAVALIERI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 10 aprile 1928 - Anno VI

Francia	74.55	Belgrado	33.35
Svizzera	364.85	Budapest (Pengo)	3.31
Londra	92.442	Albania (Franco oro)	363.80
Olanda	7.635	Norvegia	5.07
Spagna	318.95	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.645	Svezia	5.09
Berlino (Marco oro)	4.53	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.08
Praga	56.25	Rendita 3,50 %	75.70
Romania	12 —	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	45.825
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	86.125
New York	18.935	Littorio 5 %	86.10
Dollaro Canadese	18.915	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.75
Oro	365.36		

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina di un membro nel Consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

Con R. decreto 16 febbraio 1928-VI (registrato alla Corte dei conti addì 9 marzo 1928-VI, reg. n. 2 Interno, foglio n. 161) il sig. Frau-Doneddu avv. Luigi è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Cagliari per il triennio 1927-1929 in sostituzione del sig. Prumas cav. avv. Angelo.

Nomina di un membro nel Consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno.

Con R. decreto 26 febbraio 1928-VI (registrato alla Corte dei conti addì 16 marzo 1928-VI, reg. n. 2 Interno, foglio n. 224) il sig. Francolini prof. Italo è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno per il triennio 1927-1929 in sostituzione del sig. Ruffini prof. Alfredo Raffaele.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per 24 posti di tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per 24 posti di tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

Notificazione di concorso per 24 posti di tenente nel corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato).

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a n. 24 posti di tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato).

Art. 2.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'aeronautica (Ispettorato di commissariato) e cominceranno il giorno che verrà comunicato con avviso personale ai singoli candidati.

Art. 3.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare dell'aeronautica, ruolo di commissariato, possono percorrere la carriera fino al grado di generale (grado 5°).

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Art. 4.

Potranno prendere parte al concorso i cittadini provvisti di laurea in giurisprudenza, o di diploma di laurea rilasciato da uno dei Regi istituti superiori di studi commerciali o dall'Istituto superiore libero di studi commerciali Luigi Bocconi.

Art. 5.

Per essere ammessi al concorso è necessario:

a) essere per nascita o naturalizzazione, cittadino italiano;

b) non aver oltrepassato il 30° anno di età alla data del 1° giugno 1928;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) essere celibe, o vedovo senza prole;

e) avere l'attitudine fisica per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria cui i concorrenti saranno sottoposti, a cura del Ministero dell'aeronautica prima dell'inizio degli esami: contro il risultato della visita non è ammesso appello.

Art. 6.

Le domande di ammissione, in carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare e delle scuole, Palazzo Viminale), non oltre il 45° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando, corredate dai seguenti documenti legalizzati dalle competenti autorità:

a) copia dell'atto originale di nascita;

b) certificato di stato libero;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dal competente Tribunale civile e penale;

f) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

g) diploma originale di laurea o copia autentica debitamente legalizzata;

h) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso;

i) ricevuta dell'effettuato versamento presso un ufficio del registro del Regno della tassa di concorso di L. 50 a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

l) fotografia con firma autenticata da un notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che fossero già impiegati dello Stato, ovvero ufficiali in S. P. della Regia aeronautica, del Regio esercito o della Regia marina, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande che pervenissero dopo il termine stabilito, o che entro lo stesso termine non siano state regolarmente documentate. La data di arrivo della domanda, od eventualmente, dei documenti, risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario; come pure non è ammesso il riferimento a documentazione depositata presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Il Ministro per l'aeronautica, indipendentemente dai documenti presentati, si riserva il diritto di escludere dal concorso, senza addurne i motivi, coloro che a suo giudizio non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 9.

Gli esami consistono in prove scritte ed orali secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 10.

La Commissione d'esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, formulerà i temi che i candidati dovranno svolgere nella giornata.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Nelle singole prove orali i concorrenti dovranno ottenere almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto medio delle prove scritte con quello medio delle prove orali.

I concorrenti sono classificati per ordine dei punti della votazione complessiva.

Art. 11.

A parità di punti nella votazione complessiva, l'ordine di precedenza è stabilito dalla maggiore età.

Art. 12.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato) sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 24° compreso.

Nessuno dei concorrenti classificati idonei dopo i primi 24 avrà diritto alla nomina, che rimane di esclusiva facoltà del Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori del concorso.

Art. 13.

Gli aspiranti al concorso che abbisognino di maggiori notizie potranno rivolgersi al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare e delle scuole - Palazzo Viminale.

p. *Il Ministro per l'aeronautica*: BALBO.

TABELLA A.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente nel Corpo di commissariato militare della aeronautica (ruolo commissari).

Numero d'ordine	MATERIA D'ESAMI	Durata della prova
	Prove scritte.	
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale	8 ore
2	Diritto amministrativo	8 »
3	Diritto civile e commerciale	8 »
4	Componimento in lingua francese (a)	8 »
	Prove orali.	
1	Diritto amministrativo e costituzionale	15 minuti
2	Diritto civile e commerciale	10 »
3	Economia politica e scienza delle finanze	10 »
4	Diritto internazionale	10 »
5	Legislazione aerea nazionale ed internazionale	15 »
6	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	15 »
7	Elementi di fisica e chimica	15 »
8	Lingua francese (a)	15 »

(a) Il candidato potrà fare l'esame anche in altre lingue estere; per ogni lingua scritta correttamente o parlata correntemente si aggiungerà una unità al punto medio complessivo degli esami espresso in decimi.

PROGRAMMA.

Lingua francese.

I candidati dovranno dar prova di:
1° saper scrivere correttamente e parlare correntemente e con buona pronunzia il francese;
2° saper tradurre a vista dall'italiano in francese.

Diritto costituzionale.

Delle varie forme di Governo - Governo monarchico rappresentativo - Della divisione dei poteri e sue ragioni.
Il Re - Successione al trono - Reggenza - Luogotenenza - Dotazione della Corona - Prerogative del Re in ordine al potere legislativo, all'esecutivo e al giudiziario.
Il Parlamento - Legislature - Sessioni - Diritti comuni ai due rami del Parlamento - Uffici di Presidenza - Procedimento per l'esame dei progetti e delle petizioni - Discussioni - Interpellanze - Interrogazioni - Votazioni.
Il Senato - Nomina dei senatori - Categorie nelle quali possono essere nominati - Prerogative speciali del Senato - Prerogative speciali dei senatori.
La Camera dei deputati - Dell'elettorato politico secondo la legge vigente in Italia - Formazione e revisione delle liste elettorali - Elezione dei deputati - Giunta per la verificazione delle elezioni - Eleggibilità e incompatibilità parlamentari - Costituzione della Camera - Diritti speciali della Camera dei deputati - Prerogative dei deputati.
Il potere esecutivo - I Ministri ed il Consiglio dei Ministri - Nomina e revoca dei Ministri - Influenza di essi nel potere legislativo e nel giudiziario - Loro attribuzioni - Loro responsabilità penale e politica.
Potere giudiziario - Da chi esercitato - Inamovibilità dei giudici - Loro indipendenza, come assicurata - Giurisdizione ordinaria e speciale - Tribunali straordinari.
Diritti dei cittadini e loro garenzie - Eguaglianza civile - Libertà individuale e inviolabilità del domicilio - Inviolabilità della proprietà - Libertà religiosa - Libertà di stampa - Sue condizioni e limiti - Libertà di associazione e riunione - Diritto di petizione - Diritto di essere giudicato dai propri giudici naturali.

Diritto civile.

Del diritto civile in generale - Requisiti essenziali delle leggi, loro effetti e durata - Loro interpretazione - Quando possono aver effetto retroattivo - Della consuetudine.
Persone naturali e giuridiche - Parentela ed affinità - Distinzione dei diritti civili - Cittadinanza - Residenza e domicilio - Assenza.
Distinzione delle cose rispetto alla loro natura e alla persona del loro proprietario - Della proprietà e suo fondamento - Vari modi di acquistarla, occupazione, accessione, unione, prescrizione - Della espropriazione.
Del possesso e suoi effetti - Azione possessoria - Della modificazione della proprietà, usufrutto, uso servitù personali - Servitù prediali.
Delle successioni in generale - Idonei a succedere - Del testamento - Eredi e legatari - Chi può far testamento e come debba essere fatto - Porzione disponibile e riservata - Successione legittima - Dei coeredi - Accettazione di eredità - Collazione - Pagamento dei debiti ereditari.
Dei contratti in genere - Elementi dei contratti - Persone incapaci a contrattare - Del consenso e sue forme — Vizi che si oppongono al consenso - Oggetto ed effetto dei contratti.
Contratto di compra-vendita - Obblighi del venditore e del compratore - Contratto di locazione - Come finisce - Suo scioglimento innanzi tempo - Obblighi del locatore e del conduttore - Locazione di opere e di servizi - Contratto di società.
Quasi contratti - Delitti e quasi delitti - Fideiussione - Pegno - Anticresi, ipoteca, privilegio e diritto di ritenzione - Modi con cui si estinguono le obbligazioni - Novazione, compensazione, prescrizione.
Atti di notorietà, delle presunzioni - Confessione civile - Mezzi di prova - Atti pubblici e privati - Testi idonei - Perizie - Del giuramento e varie sue forme.

Diritto amministrativo.

Dell'Amministrazione pubblica in generale - Suo scopo, sua funzione nello Stato - Fondi dell'Amministrazione - Accentramento e decentramento.
Materia amministrativa avente scopo finanziario - Demanio - Tasse - Imposte, loro specie - Debito pubblico.
Materie amministrative tutelari - Della difesa dello Stato - Della giustizia e della sicurezza interna - Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione - Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.
Amministrazione centrale e locale - Magistratura amministrativa - Ministeri - Attribuzioni dei Ministeri - Consiglio dei Ministri - Obblighi e diritti dei pubblici funzionari - Responsabilità dello Stato per le loro colpe.
Magistrature consultive - Loro ufficio - Consiglio di Stato - Suo ordinamento e sue attribuzioni - Avvocatura erariale - Suo ordinamento e sue attribuzioni - Contenzioso amministrativo.
Funzione censoria nel Governo costituzionale - Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.
Amministrazione locale - Provincie - Consiglio provinciale - Deputazione provinciale - Loro attribuzioni - Giunta provinciale amministrativa.
Comune - Consiglio comunale - Giunta - Sindaco - Podestà - Attribuzioni rispettive - Vigilanza - Tutela.

Diritto commerciale.

Delle persone commercianti - Diritti e doveri propri dei commercianti - Tenuta dei libri di commercio.
Delle società commerciali e delle loro varie specie - Norme principali che le reggono - Società cooperative.
Delle obbligazioni commerciali in genere - Del contratto di trasporto - Delle assicurazioni terrestri ed, in ispecie, di quelle contro i danni.
Della cambiale - Suoi requisiti - Della girata - Suoi effetti, forme e requisiti - Accettazione, specie, forma ed effetti dell'accettazione - Dell'avallo - Del protesto di non accettazione.
Delle varie maniere di scadenza delle cambiali - Del pagamento ordinario e per intervento - Protesto per mancato pagamento - Dell'azione di regresso - Procedimento giudiziale - Rivalsa.

Legislazione aerea nazionale ed internazionale.

Principi generali di diritto aeronautico - Cenni sulla convenzione di Parigi per il regolamento della navigazione; suoi rapporti

con la legislazione interna - Commissione internazionale di navigazione aerea - Suoi scopi.

L'atmosfera e la sua libertà - Aeromobili - Nazionalità - Certificati di navigabilità - Giurisdizione, cui sono soggetti - Registro nazionale.

Aeromobili di Stato - Militari - Privati - Contrassegni - Controlli - Personale di bordo - Brevetti - Licenze - Libretto di volo.

Circolazione aerea - Partenza - Atterramento - Rotte - Segnali - Servizio di polizia - Documenti di bordo - Aeroporti di Stato e privati - Campi di fortuna.

Trasporto di cose e persone - Trasporti vietati - Infortuni - Avarie - Sinistri - Danneggiamenti - Responsabilità - Risarcimento dei danni - Assicurazione.

Servizio doganale - Tasse - Ipoteca aeronautica e trascrizione - Disposizioni penali.

Diritto internazionale.

Nozioni fondamentali - Concetto e definizione del diritto internazionale - Fonti - Partizione della materia - Cenni sullo svolgimento storico e scientifico del diritto internazionale.

Soggetti del diritto internazionale - Stati e loro classificazione - Stati e territori neutralizzati - Formazione e trasformazione degli Stati - Fine degli Stati - Diritti fondamentali degli Stati.

Oggetti del diritto internazionale - Territorio degli Stati - Mare territoriale - Fiumi - Alto mare - Navi - Giurisdizione sulle navi.

Gli individui come obietto del diritto internazionale - Cittadini - Rapporto fra lo Stato e i suoi cittadini che si trovano in territorio straniero e fra lo Stato e gli stranieri che si trovano nel suo territorio.

Organi del diritto internazionale - Capi di Stati - Ministri degli affari esteri - Agenti diplomatici - Agenti consolari - Altri organi delle relazioni internazionali.

Atti e mezzi per porre in essere gli atti da cui derivano obbligazioni internazionali - Trattati - Loro requisiti, forme ed effetti - Responsabilità internazionale degli Stati.

Procedimenti - Mezzi pacifici per risolvere le controversie internazionali - Arbitrati - Società delle Nazioni - Mezzi coercitivi non bellici - Mezzi bellici - Diritti di guerra.

Diritto internazionale privato - Presupposti e definizioni - Fonti - Limite generale di applicazione delle leggi straniere - Problemi vari - Principali problemi di competenza legislativa.

Amministrazione e contabilità di Stato.

Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali.

Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattative private - Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti - Servizi ad economia - Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Anno finanziario - Bilancio di previsione - Rendiconto generale consuntivo - Residui attivi e passivi - Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali - Intendenza di finanza - Altri uffici provinciali e compartimentali - Direzione generale del Tesoro - Delegazione del Tesoro.

Agenti che maneggiano valori dello Stato - Loro responsabilità - Cauzioni - Casse - Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Entrate dello Stato e sue fonti - Quietanza degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento - Emissione dei mandati - Varie specie dei mandati e loro pagamento - Spese fisse.

Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Servizio del portafoglio - Buoni del Tesoro - Conti correnti - Contabilità speciali - Conti giudiziali.

Scienza delle finanze.

Nozioni generali - Stato e sua azione economica - Necessità - Forma e scopi di essa.

Spese dello Stato - Loro accrescimento - Pressione tributaria sui contribuenti.

Entrate dello Stato - Ordinarie e straordinarie - Beni demaniali - Tasse - Pubblicazione imprese.

Imposte - Natura e forma - Caratteri economici e finanziari - Progressività e proporzionalità - Ripercussioni.

Imposte dirette ed indirette, reali e personali - Imposte speciali.

Bilancio dello Stato - Struttura - Preparazione e discussione - Esercizio provvisorio - La legge del bilancio - Controllo.

Enti locali - Loro entrate e spese.

Economia politica.

Concetto, limiti, divisioni ed importanza dell'economia politica - Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti - Legislazione sociale.

Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - Divisione del lavoro - Libertà del lavoro.

Il capitale: suo concetto, sue genesi, sue forme, sua importanza - Industria e varie sue forme.

Salario - Concetto, specie, leggi del salario.

Valore, sue cause e sue leggi - Lo scambio e sue forme - Moneta e sistemi monetari - Il credito in generale - Banche di deposito e di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.

Dello scambio internazionale - Libertà del commercio - Sistemi restrittivi - Mezzi di trasporto.

Elementi di fisica e chimica.

Meccanica - Proprietà generali dei corpi - Rappresentazione geometrica delle forze - Dinamometri - Bilancie - Stadere - Doppia pesata.

Idrostatica - Proprietà dei liquidi - Principio di Pascal - Torchio idraulico - Principio di Archimede - Aerometri ed altri strumenti per la determinazione del peso specifico - Legge di Boyle - Manometri.

Termologia - Calore - Misura, trasmissione e propagazione del calore - Compensazione dei pendoli - Dilatazione dei liquidi - Calorimetria - Calorimetri - Barometri - Termometri.

Ottica - Propagazione e velocità della luce - Fotometri - Riflessione e rifrazione - Refrattometri - Specchi piani, prismi e lenti - Microscopio - Spettoscopio.

Elettricità - Magneti - Calamita - Bussole - Elettricità statica e dinamica - Elettroscopi - Pile e loro principali specie - Galvanometro - Effetti chimici delle correnti elettriche - Elettrolisi e sue leggi - Apparecchi generatori della elettricità - Strumenti elettrici di misura.

Sostanze semplici e composte - Miscuglio, combinazione e conservazione delle materie - Simboli e formule - Teoria atomica - Nomenclatura - Idrogeno - Ossigeno - Combustione - Cloro bromo - Iodio - Fluoro.

Composizione e formula dell'acqua - Acqua ossigenata - Ossidi e loro nomenclatura - Idrati - Acidi e loro nomenclatura - Sali - Acido cloridrico - Acido bromidrico.

Solfo e suoi composti - Solfati - Azoto e suoi ossidi - Acido nitrico e nitrati - Ammoniaca e sali ammoniacali - Arsenico e antimonio e loro composti - Boro - Acido borico - Borati.

Silicio - Anidride silicida - Cenni sui silicati - La dialisi applicata alla separazione delle sostanze - Carbonio e suoi composti con l'ossigeno e col zolfo - Carbonati.

Nozioni di chimica organica - Combinazione della serie grassa.

Nozioni di chimica organica - Combinazione della serie aromatica.

Metalli - Leghe metalliche - Potassio - Sodio - Calcio - Bario - Stronzio - Magnesio - Zinco - Piombo - Rame - Argento - Mercurio - Alluminio - Loro ossidi e sali più importanti.

Manganese, ferro, ghisa e acciaio - Nichelio e cobalto - Stagno - Oro e platino - Loro composti più importanti.

Il Sottosegretario di Stato:
BALBO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.